



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO

Il Tribunale di Teramo, riunito in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati:

Dott. Carlo Calvaresi	Presidente
Dott. Flavio Conciatori	Giudice
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio	Giudice relatore

decidendo sul ricorso avente ad oggetto domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII depositato da:

VIVIBANCA S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Pugno (c.f. PGNSFN78P03L219Q) presso il cui studio in Torino (TO), al Corso Stati Uniti, n. 41, è elettivamente domiciliata in forza di procura generale alle liti in atti;

-ricorrente-

nei confronti di

D'ADDAZIO DOMENICO, rappresentato e difeso dall'Avv. Costanzo D'Amelio (c.f. DMLCTN81P21D643C) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Giulianova (TE), alla Via Bompadre, n. 8/A, in forza di procura in atti;

-resistente-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La ricorrente ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di D'ADDAZIO DOMENICO ai sensi degli artt. 268 e ss. d.lgs. n. 14/2019 (CCII).

Nel costituirsi, il resistente non ha contestato la domanda e all'udienza ex artt. 40 e 268 e ss. CCII ha dichiarato di rimettersi alle determinazioni del Tribunale.

Sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi degli artt. 27, co. 2 e co. 3 e 28 CCII atteso che il resistente risiede in Mosciano Sant'Angelo (TE), comune compreso nel circondario del medesimo Tribunale, da oltre un anno dal deposito del ricorso.

Sussiste la legittimazione attiva in capo alla ricorrente ai sensi dell'art. 268, co. 2, primo periodo CCII, avendo la stessa provato la titolarità, nei confronti del resistente, quale garante della MATRIX S.R.L. in relazione al contratto di locazione finanziaria immobiliare n. IM/8157 stipulato in data 28/09/2007, di un credito di complessivi € 121.129,65 oltre accessori ed interessi maturandi in forza della sentenza n. 1075 della Corte d'Appello di L'Aquila pubblicata in data 05/07/2023 ed in forza del decreto ingiuntivo n. 197 del Tribunale di Teramo pubblicato in data 19/02/2020 e dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 23/03/2021 dal giudice dell'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo.

In particolare, detto credito deve ritenersi provato ai sensi dell'art. 115, co. 1 c.p.c. in quanto in alcun modo contestato dal resistente.

Sussiste, pertanto, la condizione di procedibilità della domanda di cui all'art. 268, co. 2 CCII, a mente del quale *“quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali. Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila”*, risultando tale limite superato avuto riguardo al credito in titolarità della ricorrente ed alla esposizione debitoria in essere, a carico



del resistente, nei confronti dei creditori istituzionali, nella specie pari ad € 342.982,30 al 13/03/2025 (cfr. nota informativa di Agenzia delle Entrate in atti).

In mancanza di elementi di segno contrario emergenti dalla istruttoria documentale espletata, non può ritenersi integrata la fattispecie ostativa di cui all'art. 268, co. 3 CCII, a mente del quale *“quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.”*.

Non è necessaria, invero, ai fini della procedibilità della domanda di liquidazione controllata proposta dal creditore la dimostrazione, da parte dello stesso creditore, che il debitore persona fisica sia titolare di utilità distribuibili in favore della massa.

Sotto il profilo in esame deve notarsi, come già evidenziato, che il resistente non ha contestato la domanda e non ha prodotto la relazione dell'OCC di cui all'art. 268, co. 3 CCII.

Si aggiunga che dalla *Dichiarazione dei redditi Persone Fisiche 2024*, relativa al periodo di imposta 2023, risulta che il resistente, il quale è anche titolare di una impresa individuale, ha dichiarato un reddito complessivo di € 103.057,00 ed un reddito di impresa di € 99.745,00.

Il resistente versa, inoltre, in stato di insolvenza – la cui definizione, così come delineata dall'art. 5 r.d. n. 267/1942, non è stata innovata dal CCII – rilevante ai sensi dell'art. 268, co. 2, CCII, non essendo più in grado di soddisfare tempestivamente, regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni per essere in uno stato di impotenza funzionale e non transitoria a soddisfare le stesse obbligazioni (cfr., fra le tante, Cass., ord. n. 6978/2019; Cass. n. 5272/2014).

In particolare, lo stato di insolvenza del resistente deve ritenersi provato ai sensi dell'art. 115, co. 1 c.p.c. in quanto in alcun modo contestato dallo stesso resistente.

Non osta all'apertura della procedura di liquidazione controllata la pendenza, a carico del resistente di procedure esecutive mobiliari presso terzi atteso che, ai sensi dell'art. 268, co. 2 CCII, *“quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali”*.

Non sussistono i presupposti per l'acquisizione di una relazione dell'OCC essendo il deposito di tale documento previsto, ai sensi dell'art. 269, co. 2 CCII, unicamente nel caso in cui la domanda sia proposta dal debitore.

Va rimessa al Giudice Delegato, su proposta del nominando liquidatore, la determinazione del limite di cui all'art. 268, co. 4, lett. b) CCII concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri del resistente da non comprendere nella liquidazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 268 e ss. CCII, così provvede:

1. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di D'ADDAZIO DOMENICO (c.f. DDDDN63A26B515C), nato a Campli (TE), il 26/01/1963 e residente in Mosciano Sant'Angelo (TE), alla Via Dante Alighieri, n. 55;
2. nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio;
3. nomina liquidatore il Dott. Giuseppe Petrosino (c.f. PTRGPP85T04H926Q);
4. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
5. ordina al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;
6. dà atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;



7. demanda al Giudice Delegato, su proposta del liquidatore, la determinazione del limite di cui all'art. 268, co 4, lett. b) CCII concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione;
8. dispone che il liquidatore:
 - pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Teramo con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili, anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
 - trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili in liquidazione;
 - proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, co. 1, CCII;
 - proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268, co. 4 CCII e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, co. 2, CCII, comunicando, quanto ad eventuali procedure esecutive immobiliari pendenti, se sia più conveniente subentrarvi ovvero essere autorizzato alla presentazione di istanza al G.E. per la definitiva improcedibilità;
 - provveda, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, co. 2, lett. d) CCII, alla formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, co. 1, CCII;
 - informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento ai contratti di locazione pendenti e dell'attività di recupero dei canoni eventualmente già versati al custode giudiziario e presso i conduttori, delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII.Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza alle parti e al liquidatore nominato.

Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 10/06/2025.

Il Giudice relatore est.

Dott.ssa Ninetta D'Ignazio

Il Presidente
Dott. Carlo Calvaresi

